

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI NOMINA DEI
COMPONENTI GLI ORGANI**

1) Requisiti generali

1. I requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti degli Organi sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.
2. Il procedimento di nomina dei componenti degli Organi è disciplinato dallo Statuto.
3. Le deliberazioni di nomina sono dall'Organo di indirizzo assunte a voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo componente l'Organo di indirizzo.

2) Verifica della rappresentatività dei soggetti designanti

1. In occasione del rinnovo di componenti dell'Organo di indirizzo, il medesimo procede a nuova verifica ai sensi del comma 4 dell'art. 9 dello Statuto.
2. A tal fine viene pubblicato sul sito della Fondazione un avviso indicante lo scopo del procedimento e la possibilità di far pervenire osservazioni.
3. Con l'avviso è convocato un pubblico incontro.
4. L'incontro è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato. I partecipanti vengono informati dello scopo del procedimento e notiziati delle osservazioni pervenute. Ciascun intervenuto può presentare osservazioni e proposte scritte.
5. Le osservazioni e le proposte pervenute sono comunicate all'Organo di indirizzo.
6. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel Bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

3) Procedure di designazione e di nomina

1. La procedura di nomina degli Organi è disciplinata dallo Statuto nell'art. 9 per l'Organo di indirizzo, nell'art. 10 per il Presidente, nell'art. 11 per l'Organo di amministrazione e nell'art. 12 per l'Organo di controllo.
2. Con riferimento alle designazioni dei soggetti di cui all'art.9 dello Statuto, si procede alla votazione su ciascuna terna ritenuta ammissibile secondo l'ordine del medesimo art. 9, comma 6. Ogni componente dell'Organo di indirizzo può esprimere un solo voto.

3. E' nominato componente dell'Organo colui che ottenga la maggioranza dei voti dei presenti, come previsto dallo Statuto all'art.9, comma 17.
4. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina. La durata del mandato decorre dalla data di nomina.
5. I nominativi delle persone nominate, corredati di curriculum, sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
6. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina provvede l'Organo di controllo, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

4) Revoca del Presidente e/o dell'Organo di amministrazione

1. La proposta di revoca del Presidente e/o dell'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 9 comma 13, lettera d) ed e) dello Statuto, deve essere motivata con riferimento a fatti specifici e gravi o all'inottemperanza ad indirizzi espressamente formulati dall'Organo di indirizzo che giustifichino il venir meno del rapporto di fiducia. Essa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'Organo di indirizzo.
2. La proposta va depositata in Segreteria e comunicata ai componenti dell'Organo di amministrazione.
3. Essa deve essere discussa in un' apposita seduta dell'Organo di indirizzo da convocarsi non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dal suo deposito.
4. In tale seduta anche i componenti dell'Organo di amministrazione hanno diritto di parola e di presentare deduzioni scritte.
5. La deliberazione di revoca deve essere congruamente motivata in relazione ai fatti contestati e tenendosi conto delle deduzioni presentate ed è approvata se consegue la maggioranza ai sensi dell'art.9, comma 17, dello Statuto.